



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO**

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1595 del ruolo generale per l'anno 2023, rinviata per discussione all'udienza del 12 settembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte, vertente

**TRA**

*Parte\_1*, nato in SVIZZERA il 27/10/1969, *C.F.\_1* elettivamente domiciliato in CASSINO (FR) [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;

**ATTORE**

**E**

*CP\_1*, nato in VALLEROTONDA (FR) il 30/11/1929, elettivamente domiciliato in CASSINO (FR) VIA [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted] che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo n. 234/2023.

**CONCLUSIONI:** come precisate dalle parti all'udienza cartolare del 12.09.2024

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Cassino, *CP\_1* chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 234/2023 nei confronti di *Parte\_1* per il pagamento della somma di € 18.500,00 oltre interessi, compensi professionali e spese, a titolo di canoni di locazione non pagati.

Con ricorso depositato l'8.05.2023, *Parte\_1* proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, deducendo di non essere debitore

dell'intera somma ingiunta. Concludeva chiedendo: “ ritenere e dichiarare infondate le avverse richieste in fatto e in diritto per i motivi tutti dettagliatamente esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto con qualunque statuizione; ritenere e dichiarare che il Sig. **Pt\_1** è creditore nei confronti della Sig.ra **CP\_1** , della somma di € 180,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrisposta in eccedenza rispetto al canone stabilito per il primo anno di contratto, e che tale somma deve imputarsi in conto canoni, con conseguente inesigibilità, in tale misura, del credito consacrato nel decreto ingiuntivo; ritenere e dichiarare che il Sig. **Pt\_1** è creditore nei confronti della Sig.ra [...] **CP\_1** della somma di € 1.000,00, versata a titolo di deposito cauzionale e non restituita al termine della locazione, e che tale somma deve imputarsi in conto canoni, con conseguente inesigibilità, in tale misura, del credito consacrato nel decreto ingiuntivo; ritenere e dichiarare che il rapporto di locazione tra il Sig. **Pt\_1** e la Sig.ra **CP\_1** per come si sono svolti i fatti, è stato interrotto prima della scadenza naturale del contratto, segnatamente alla data del rilascio dell'immobile (15.02.2022), per risoluzione consensuale; ritenere e dichiarare che il Sig. **Pt\_1** non è debitore dell'intero importo ingiuntogli, ma solo dei canoni di locazione che risultano scaduti e non pagati fino al mese di febbraio 2022, dedotti le somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone stabilito per il primo anno di contratto nonché il deposito cauzionale, che non gli è stato restituito, per un totale effettivamente dovuto pari ad € 10.620,00; ritenere e dichiarare che la domanda giudiziale di parte opposta risulta allo stato improcedibile, in quanto non è stato preliminarmente esperito ex art. 5, commi 1-bis e 4 lett. a), del D. Lgs. 28/2010 il procedimento di mediazione obbligatoria, o altro equipollente, dopo il rigetto nel procedimento di ingiunzione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.

Notificati il ricorso e il decreto di fissazione udienza si costituiva **CP\_1** opponendosi a quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo: “ In via pregiudiziale ed anticipatoria - si insiste per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta ed ha palesemente un fine esclusivamente dilatorio; nel merito - rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto opposto emesso dal Tribunale di Cassino poiché infondata in fatto ed in diritto, attesa la certezza del credito ingiunto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna di pagamento di tutto quanto richiesto oltre spese; sempre nel merito - condannare il sig. **Parte\_1** al pagamento della somma di € 18.550,00; d) In via subordinata - qualora il Giudice ritenesse opportuno valutare parzialmente in favore la pretesa del sig.re **CP\_2**

*condannarlo al pagamento della somma di euro 10.620,00 da controparte indicata quale credito della sig.ra CP\_1 In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”*

Instaurato il contraddittorio, veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 10.620,00 e veniva assegnato termine di 15 giorni per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.

All'udienza del 4.04.2024, preso atto della mancata instaurazione del procedimento di mediazione, la causa perveniva all'udienza di discussione del 12.09.2024, celebrata in modalità cartolare, previa concessione di un termine per note conclusive.

Tanto premesso, va accolta l'eccezione di improcedibilità proposta dall'opponente per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell'opposta.

Invero, all'udienza del 20.12.2023, dopo la decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., veniva assegnato termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia locatizia, con rinvio della causa all'udienza del 4.4.2024. La mediazione veniva avviata dall'opposta solo in data 27.3.2024.

Come noto, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, Rv. 658634 - 01).

La Suprema Corte ha precisato, in tema di mediazione, che ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (Cass. Sentenza n. 40035 del 14/12/2021; Cass. 9102/2023);

Applicando i principi esposti al caso di specie, non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità, non essendosi svolto il primo incontro (negativo) entro l'udienza di rinvio, né appaiono sussistenti i presupposti per rimettere in termini la parte opposta, non risultando sussistente la causa non imputabile alla parte, peraltro assistita da due difensori.

Nel caso di specie, pertanto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda creditoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Da ultimo, deve ritenersi inammissibile la domanda restitutoria avanzata tardivamente da parte opponente, solo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto domanda nuova.

Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e delle ragioni della decisione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- a) dichiara improcedibile la domanda creditoria di CP\_1 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 234 del 3.03.2023;
- b) dichiara inammissibile la domanda restitutoria proposta dall'opponente;
- c) compensa le spese di lite.

Così deciso in Cassino il 12 settembre 2024

Il Giudice  
dott.ssa Michela Grillo